



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 13/06/2018 N. 12402/2017

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice

Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

██████████ (c.f. ██████████), con l'Avv.to ██████████

FRANCESCO, elettivamente domiciliato in via Milelli 19 87100 in Cosenza;

RICORRENTE

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), con l'Avv.to

D'ASCOLI EMILIA MARIA, elettivamente domiciliato in viale delle Milizie n.

38 in ROMA presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

INAIL (C.F. 01165400589), con l'Avv.to BUFFONI MARIA, elettivamente

domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 19 in MILANO presso gli uffici

dell'ente;

RESISTENTE

INPS, con l'Avv.to CASAGLI MARGHERITA, elettivamente domiciliato in

via Savarè n. 1 in MILANO presso gli uffici dell'ente;

RESISTENTE

e contro

Ispettorato nazionale del lavoro, con l'avv. dello Stato Montagnoli,

elettivamente domiciliato in via Freguglia n. 1, Milano



con ricorso depositato in data 18.12.2017

avente ad oggetto: accertamento negativo

all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.12.2017 [REDACTED] ha promosso giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, formulando le seguenti conclusioni: *"Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto: preliminarmente: 1- sospendere le cartelle di pagamento ed il contestuale ruolo impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile; 2- Accertare, da parte dell'istante, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ad impugnare l'estratto di ruolo, nonché alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nelle relative cartelle esattoriali impugate; nel merito 3- Dichiarare, l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito: 1- estratto ruolo, n. 0682017004584765000, 2- estratto ruolo, n. 36820140008662310000, 3- estratto ruolo, n. 36820140008662310000 4- estratto ruolo, n. 6820130004084211000 5- estratto ruolo, n. 36820120018409148 6- estratto ruolo, n. 36820120004068952 7- estratto ruolo, n. 06820110416356174000 8- estratto ruolo, n. 06820110044418547000 9- estratto ruolo, n. 06820110015475735000 10- estratto ruolo, n. 068201000544145471000 11- estratto ruolo, n. 06820100522588273000 12- estratto ruolo, n. 06820100515445469000 13- estratto ruolo, n. 06820100515445469000 14- estratto ruolo, n. 06820100496356112000 15- estratto ruolo, n. 06820100496356112000 16- estratto ruolo, n. 06820100467563716000 17- estratto ruolo, n. 06820100282697003000 18- estratto ruolo, n. 06820100277835123000 19- estratto ruolo, n. 06820100181014540000 20- estratto ruolo, n. 06820100162926242000 21- estratto ruolo, n. 06820100004247521000 22- estratto ruolo, n. 06820090421843519 23- estratto ruolo, n. 06820090421843519000 24- estratto ruolo, n. 0682009041194935000 25- estratto ruolo, n. 06820090405257773000 26- estratto*



ruolo, n. 06820090399454876000 27- estratto ruolo, n. 06820090399454876000 28-
 estratto ruolo, n. 06820090385861617 29- estratto ruolo, n. 06820090352435591 30-
 estratto ruolo, n. 0682009031643337200 31- estratto ruolo, n.
 09720090287874587000 32- estratto ruolo, n. 06820090287874587000 33- estratto
 ruolo, n. 06820090246927806000 34- estratto ruolo, n. 06820090131348719000 35-
 estratto ruolo, n. 06820090096446122 36- estratto ruolo, n. 06820090012015664000
 37- estratto ruolo, n. 06820090012015664000 38- estratto ruolo, n.
 06820090012015664000 39- estratto ruolo, n. 06820090001950943 40- estratto
 ruolo, n. 06820090001950943 41- estratto ruolo, n. 06820080311729112000 42-
 estratto ruolo, n. 06820070399807005000 43- estratto ruolo, n. 06820070388446950
 44- estratto ruolo, n. 06820050409332865000 45- estratto ruolo, n.
 06820040375427009000 e di conseguenza la maturata prescrizione del (presunto) credito
 riassunto negli estratti di ruolo ed avvisi di addebito, nonché dell'obbligo della ricorrente di
 pagare le somma intimata in relazione agli stessi 4. Ordinare alla Equitalia servizi di
 riscossione s.p.a. già Equitalia sud s.p.a., nonché all'Ente impositore di provvedere senza
 ulteriore ritardo, ad annullare i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento
 per cui è causa. previo ordine ex art. 210c.p.c. di esibire / depositare la documentazione in
 originale delle cartelle esistenti, onde dimostrare la regolarità delle notifiche ed iscrizione a
 ruolo nei termini previsti ex art. 25 e 26 D.P.R. 602/1973 5. con vittoria di spese,
 competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
 antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde”.

A fondamento del ricorso l'opponente ha eccepito:

l'omessa o comunque inesistente notifica delle cartelle di pagamento
 indicate;

la prescrizione della pretesa contributiva;

in ogni caso, la prescrizione dell'azione esecutiva successiva alla notifica
 delle cartelle, ove avvenuta.

Agenzia delle Entrate- Riscossione si è tempestivamente e ritualmente
 costituita in giudizio, chiedendo e ottenendo – per i motivi di cui all'ordinanza



7.3.2018, qui richiamati – la chiamata in causa degli enti titolari della pretesa impositiva.

Questi ultimi, ritualmente costituitasi, hanno parimenti concluso per il rigetto del ricorso.

Senza svolgimento di istruttoria orale, udita la discussione delle parti, le domande attoree meritano accoglimento parziale.

Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla agenzia convenuta con riguardo alle cartelle n. 06820070388446950, n. 06820050409332865000 e n. 06820110416356174000, relativamente ai crediti di natura tributaria di titolarità di enti diversi da quelli convenuti indicati nelle cartelle medesime (nella specie, Camera di Commercio e Comune di Milano: cfr. doc. 2 fascicolo Agenzia).

Quanto ai restanti titoli, conviene osservare quanto segue.

Come noto, l'agente per la riscossione può legittimamente avvalersi della facoltà di eseguire in proprio notifica a mezzo posta, e ciò ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Per il caso di invio di raccomandata, l'art. 26 dispone che la notifica sia eseguita con l'invio della cartella con tale strumento di corrispondenza e che il suo perfezionamento avvenga nella data e con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o delle altre persone legittimate, senza necessità di ulteriori incumbenti (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 18/11/2016, n. 23511; Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2016, n. 3254).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, *“La notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, art. 26 si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”* (cfr. anche Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2018, n. 19065). La Suprema Corte ha poi anche da ultimo ribadito che *“Le regole che disciplinano la*



notificazione della cartella di pagamento sono contenute unicamente nell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 da qualificarsi come norma speciale" (; cft. anche Cassazione civile, sez. II, 12/07/2018, n. 18504).

Stessa facoltà compete ad INPS per gli avvisi di addebito.

La prova della rituale esecuzione delle notifiche delle cartelle e degli avvisi può essere fornita con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento di ciascuna delle raccomandate tramite le quali le cartelle sono state inviate al destinatario . Se si raffronta l'estratto di ruolo (nel quale è riportato il numero di ciascuna cartella) e la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui ciascuna cartella è stata spedita (ricevuta sulla quale è per l'appunto riportato il numero identificativo dell'atto notificato) è agevolmente riscontrabile quali siano le cartelle di cui all'estratto di ruolo di cui è avvenuta notifica.

Quanto poi al termine prescrizione applicabile, in adesione a quanto statuito da Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397, *"La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c"*.

Ciò salvo l'intervento, nel quinquennio successivo alla notifica, di validi atti interruttivi da parte degli enti titolari della pretesa impositiva e/o dell'agente di riscossione.

Tra questi, diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea, si annovera per espresso disposto normativo (art. 2943, secondo comma, c.c.) anche l'atto di intervento nella procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti del medesimo Ongaro (docc. 34 e 35: atto depositato in data 18.3.2015, con effetto, quindi, per i titoli notificati sino al 18.3.2010). Sul punto cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/12/2014, n. 26929: *"Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del*



deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita'.

Alla luce di tali principi, esaminando la documentazione prodotta dall'agente della riscossione (docc. da 3 a 32) e da INPS, per quanto concerne gli avvisi di addebito (docc. 2-7), in ragione del mancato tempestivo compimento di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle (o, comunque, al difetto di prova della regolare notifica delle medesime), va dichiarato prescritto il diritto di Agenzia per la riscossione a procedere esecutivamente nei confronti di [REDACTED] con riguardo ai crediti di cui alle cartelle n. 06820090385861617, n. 06820090352435591, n. 0682009031643337200, n. 09720090287874587000, n. 06820090287874587000, n. 06820090246927806000, n. 06820090131348719000, n. 06820090096446122, n. 06820090012015664000, n. 06820090012015664000, n. 06820090012015664000, n. 06820090001950943, n. 06820090001950943, n. 06820080311729112000, n. 06820070399807005000, n. 06820040375427009000.

Per i restanti titoli, viceversa, il ricorso deve essere respinto.

Le spese tra le parti vengono integralmente compensate, sia in ragione della reciproca soccombenza, sia in ragione del mutamento di giurisprudenza in ordine alla durata del termine di prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in forza di cartella o avviso non opposto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di giurisdizione in merito ai crediti di cui alle cartelle n. 06820070388446950, n. 06820050409332865000 e n. 06820110416356174000;
dichiara prescritto il diritto di Agenzia per la riscossione a procedere esecutivamente nei confronti di [REDACTED] con riguardo ai crediti di cui alle cartelle n. 06820090385861617, n. 06820090352435591, n. 0682009031643337200, n. 09720090287874587000, n. 06820090287874587000, n. 06820090246927806000, n.



06820090131348719000, n. 06820090096446122, n. 06820090012015664000,
n. 06820090012015664000, n. 06820090012015664000, n.
06820090001950943, n. 06820090001950943, n. 06820080311729112000, n.
06820070399807005000, n. 06820040375427009000;

rigetta il ricorso nel resto;

compensa le spese di lite.

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo.

Milano, 13.6.2018

Il Giudice

Laura Bertoli